



Comune di Brancaleone

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

ORDINANZA N. 05 DEL 18.01.2021

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA PER COVID -19. MISURA DELLO STATO DI QUARANTENA

IL SINDACO IN QUALITA' DI AUTORITA' SANITARIA LOCALE

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante *«Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;*

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il D.P.C.M. del 13.10.2020 con il quale sono dettate Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Visto il D.L. 18 dicembre 2020 n. 172, recante ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Visto il D.L. 5 gennaio 2021 n. 1, recante ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 ;

Richiamata la circolare del Ministro della Salute n. 0032850 del 12 ottobre 2020 contenente indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena, che specificatamente prevede:

""Casi positivi asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Casi positivi sintomatici

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Casi positivi a lungo termine

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Contatti stretti asintomatici

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- *un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure*
- *un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno;""""*

Rilevato

- che in data 18.01.2021 veniva emessa ordinanza di isolamento nei confronti del Sig. xxxxxxxx nata a xxxxxx il xxxxxxxx, risultato positiva al tampone rino faringeo Covid 19, ;
- che lo stesso è contatto stretto del Sig.ri:
- xxxxxxxx nato a xxxxxxxx il xxxxxxxx;
- xxxxxxxx nato a xxxxxxxxx il xxxxxxxx.

Ritenuto che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si rende opportuno l'applicazione della misura della quarantena domiciliare;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DISPONE

con efficacia immediata la misura dello stato di quarantena obbligatoria ai Sigg.:

- xxxxxxxx nato a xxxxx il xxxxxxxx;
- xxxxxxxx nato a xxxxxxxx il xxxxxxxx.

da eseguirsi presso il domicilio degli stessi sito in Brancaleone alla via xxxxxxxxx per il tempo previsto nella circolare del Ministero della Salute prot. n. 32850 del 12.10.2020, e secondo le misure anche temporali impartite dal proprio medico di base e dal competente Dipartimento di prevenzione dell'ASP;

ORDINA

Ai Sigg. xxxxxxxx e xxxxxxxx di osservare i SEGUENTI OBBLIGHI:

- a) mantenimento dello stato di quarantena per il tempo previsto nella circolare del Ministero della Salute prot. n. 32850 del 12.10.2020, e secondo le misure anche temporali impartite dal proprio medico di base e dal competente Dipartimento di prevenzione dell'ASP;
- b) divieto di contatti sociali;
- c) divieto di spostamenti e viaggi;
- d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
- e) in caso di comparsa di sintomi:
 - avvertire immediatamente il medico di medicina generale e l'operatore di Sanità Pubblica;
 - indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
 - rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

L'operatore di sanità pubblica provvederà a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

AVVERTE

che salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura della quarantena è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, testo unico delle leggi sanitarie, ossia con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000 (art. 4 D.L. 25 marzo 2020, n. 19).

La presente ordinanza è notificata all'interessato, pubblicata all'Albo Pretorio on line nel rispetto delle norme a tutela della privacy, e trasmessa per opportuna conoscenza a tutte le Autorità sanitarie locali per gli adempimenti consequenziali, alla Prefettura di Reggio Calabria, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Brancaleone, alla Stazione dei Carabinieri di Brancaleone, alla Guardia di Finanza Gruppo di Locri, alla Polizia Municipale.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento l'interessato può proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO

DOTT. SILVESTRO GAROFFOLO

RELATA DI NOTIFICA

Al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione alla diffusione del virus COVID-19, a tutela del personale di Polizia Locale, si procede alla consegna di copia della presente ordinanza mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario senza raccogliere la firma mediante immissione nella cassetta postale o comunque all'interno dell'abitazione del destinatario. La firma è apposta dall'operatore di Polizia Locale sul documento di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito

Brancaleone 18.01.2021 ora _____

L Agente della Polizia Municipale